



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 DEL 18/07/2024

**OGGETTO: TARI 2024: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF 2024/2025
ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di Luglio alle ore 17:31, presso il Castello "De Falconibus", dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. OLIVA GENNARO e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI .

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

| COGNOME E NOME | PRESENTE | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| D'ALFONSO AVV. PIETRO | SI | SALAMIDA ANNA GIOVANNA | SI |
| ANNESE SERGIO | SI | TARANTINO ANTONIO SIMONE | SI |
| LIPPOLIS ANTONELLA | SI | TOMASELLI FRANCESCA | SI |
| LUONGO PIERO FRANCESCO | SI | DEMARCO ANTONELLA | -- |
| OLIVA GENNARO | SI | DI LENA ANGELO | -- |
| NUNZELLA EMILIA | SI | VERGALLO FRANCO | SI |
| BOLOGNINO COSIMA | SI | MARRA FRANCESCO | SI |
| D'AMATO EMILIANO | -- | GUZZONE CATALDO ETTORE | SI |
| SCIALPI ELENA | SI | | |

Presenti n° 14 Assenti n° 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 15/02/2024 (modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2024);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*; quali risultano dall’applicazione dello Schema (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell’art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*;

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pulsano, è definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 20/03/2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025 è stato validato dal soggetto gestore AGER Puglia con Determina del Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, n. 398 dell’08.07.2024 – prot. 4729 dell’08.07.2024 (Allegati A ed A.1);

Preso atto che con la citata determina l’Ente territorialmente competente, Ager Puglia, nel validare il suddetto Piano Economico Finanziario ha determinato i valori massimo degli introiti tariffari per le annualità 2024 e 2025: per l’anno 2024 è di € 3.603.554,00, risultando così distribuite: parte variabile per € 2.613.579,00 e parte fissa per € 989.975,00;

Richiamate

- le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;

Dato atto quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2024 relativamente al Comune di Pulsano è complessivamente pari ad € 2.633.605,82;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo dei fabbisogni standard come sopra determinati e lo scostamento è determinato dalla mancata considerazione del FCDE nel calcolo complessivo;

Visti gli articoli 7, 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI, per quanto attiene alle riduzioni e alle agevolazioni, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Considerato in particolare che, i predetti articoli prevedono le seguenti riduzioni:

- **art. 7, co 9:** “per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell’art.1 commi 649 e 682 della [Legge 147/2013](#), in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

| Categoria di attività | % di riduzione della superficie promiscua |
|---|--|
| Cat. 11 – uffici, agenzia, studi professionali | 25% |
| Cat. 14 – farmacia | 25% |
| Cat. 18 – attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti | 25% |
| Cat. 19 – carrozzeria, autofficina, elettrauto | 40% |
| Cat. 22 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 25% |

| | |
|--|-----|
| Cat. 23 – mense, birrerie, amburgherie | 25% |
| Cat. 24 – bar, caffè, pasticceria | 25% |
| Cat. 25 – macellerie | 30% |
| Cat. 27 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 30% |

- **art. 15:** *“1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell’art.1 commi 658 e 649 della Legge 147/2013 – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.
2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base al seguente criterio: la riduzione legata al compostaggio domestico – da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta – è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive.
3. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell’ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche è prevista una riduzione del 25%. ”;*
- **art. 16:** *“1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo. 4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo (o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l’attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall’utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se*

l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio. La riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il 30% della quota variabile della tariffa stessa. 5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza”;

- **art. 17:** *“1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 3. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto. 4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata (o dall'anno successivo). Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere. 5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio”;*
- **art. 18:** *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*
- **art. 19:** *“1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:*
 - a) *abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;*

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuariet  risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per pi  di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25% di entrambe le quote;
- e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE:
- f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%;
- g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;
- h) riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi   un soggetto nei confronti del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravit , come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992."

2. Sono esenti dal pagamento della Tari le unit  abitative ed i locali per i quali sia inequivocabilmente dimostrato che:

- a) non siano allacciati ad alcuna utenza (luce/gas/acquedotto);
- b) siano privi di qualsiasi tipo di mobili.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione di che trattasi, il contribuente   tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente regolamento, apposita richiesta atta a dimostrare le suddette circostanze; a seguito della presentazione dell'istanza, debitamente sottoscritta e motivata, l'Ente proceder  ad effettuare apposito sopralluogo negli immobili, mediante l'ausilio della Polizia Locale, per verificare lo status dei luoghi e la rispondenza con quanto dichiarato e documentato. Solo in esito al verbale della Polizia Locale che abbia riscontrato l'assenza di beni mobili e di allacci alle utenze, l'Ente proceder  all'applicazione dell'esenzione, che sar  tale fino ad ulteriori variazioni che il contribuente   tenuto a comunicare.

3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. La relativa copertura pu  essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalit  generale del comune.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere applicate retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Il contribuente   tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.";

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che   stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

Considerato che con Delibera di Giunta Municipale n. 134 del 25.06.2024 è stata approvata la modalità di riscossione della Tari 2024 nel seguente modo:

- in acconto, calcolata per il 75% del totale dovuto sulla base delle tariffe Tari dell'anno 2023, con le seguenti scadenze: prima rata 20.07.2024; seconda rata 31.08.2024; terza rata 15.10.2024, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione al 20.07.2024;
- a saldo/conguaglio, sulla base delle Tariffe Tari 2024, oltre fondo perequativo, con scadenza 30.11.2024;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- visto il "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, che ha disposto che il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI, già prorogato dal 30.04.2024 al 30.06.2024, è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto, pertanto:

- 1) vista la Determina del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, n. 398 dell'08.07.2024 – prot. 4729 dell'08.07.2024, di dover prendere atto della validazione, ai sensi della Deliberazione di ARERA n. 363/2021, così come integrato e modificato dalla Deliberazione di ARERA n. 389/2023, del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati A) ed A.1), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di dover quantificare il gettito complessivo della TARI per l'anno 2024 in € 3.603.554,00 (di cui parte variabile per € 2.613.579,00 e parte fissa per € 989.975,00);

- 3) di dover approvare le Tariffe 2024 relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allega al presente provvedimento (Allegato B), quale parte integrale e sostanziale, comprensive dei coefficienti (ka, kb, kc e kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio (Allegato C);
- 4) di dover dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- 5) di dover dare, altresì, atto (specificando che saranno richieste a saldo/conguaglio) che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- 6) di dover confermare che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2024 deve essere effettuato in n. 4 rate secondo le seguenti scadenze già deliberate con D.G.M. n. 134 del 25.06.2024:
 - prima rata acconto: 20.07.2024;
 - seconda rata acconto: 31.08.2024;
 - terza rata acconto: 15.10.2024;
 - rata unica acconto: 20.07.2024;
 - saldo/conguaglio: 30.11.2024;
- 7) di dover stabilire che, sulla base degli articoli 7, 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI, per quanto attiene alle riduzioni e alle agevolazioni, il costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
- 8) di dover provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (allegato B);

Acquisito con prot. n. 15610 del 16.07.2024, reso con verbale del 07 del 16.07.2024, il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il verbale della Commissione consiliare "Finanze, Tributi e Bilancio" tenutasi in data 16.07.2024;

Visti i pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti: n. 11 favorevoli – n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Vergallo – Marra e Guzzone), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri comunali presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) le motivazioni di cui in premessa si intendono per intero richiamate e parte sostanziale della presente;
- 2) di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A) ed A.1), quale parte integrante e sostanziale della presente, vista la Determina del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, n. 398 dell'08.07.2024 – prot. 4729 dell'08.07.2024, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di ARERA n. 363/2021, così come integrato e modificato dalla Deliberazione di ARERA n. 389/2023;
- 3) di quantificare il gettito complessivo della TARI l'anno 2024 in € 3.603.554,00 (di cui parte variabili per € 2.613.579,00 e parte fissa per € 989.975,00);
- 4) di approvare le Tariffe 2024 relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allega al presente provvedimento (Allegato B), quale parte integrale e sostanziale, comprensive dei coefficienti (ka, kb, kc e kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio (Allegato C);
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- 6) di dare, altresì, atto (specificando che saranno richieste a saldo/conguaglio) che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 7) di confermare che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2024 deve essere effettuato in n. 4 rate secondo le seguenti scadenze già deliberate con D.G.M. n. 134 del 25.06.2024:
 - prima rata acconto: 20.07.2024;
 - seconda rata acconto: 31.08.2024;
 - terza rata acconto: 15.10.2024;
 - rata unica acconto: 20.07.2024;
 - saldo/conguaglio: 30.11.2024;
- 8) di stabilire che, sulla base degli articoli 7, 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI, per quanto attiene alle riduzioni e alle agevolazioni, il costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
- 9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Infine,

Il Consiglio Comunale

Stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

Con n. 11 favorevoli – n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Vergallo – Marra e Guzzone), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri comunali presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **15/07/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **LUDOVICO PASQUALE** in data **15/07/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LUDOVICO PASQUALE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1422

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data **25/07/2024** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 25/07/2024

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 398 del 08 luglio 2024

OGGETTO: Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA-Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di PULSANO.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “*
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) “*
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo “in particolare l’art. 3 bis*
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno 2014)” in particolare l’art.1 comma 639-705.*
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 *“Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio “*
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 *“Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche”*
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali “*
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “*
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo*

2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”.

- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022 /2025 “
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani “
- La deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM “
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- La deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- La determinazione dell’Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif”;
- La deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l’anno 2024”;
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante “ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”* di seguito denominata AGER .

PREMESSO CHE

A) L’Art 1 comma 1 della legge n. 481/95,istitutiva dell’Autorità(ARERA), prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:*“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”*(lett. c);*“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad

anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione

dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E)La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F)All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al

gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità.

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) *Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9" in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti. "*

I) Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento

L) Con la citata delibera sono stati introdotti ulteriori parametri ed indicatori alla luce della delibera n. 387/2023 e del documento di consultazione 214/2023:

1) Il coefficiente CRI da valorizzare nella misura massima del 7%, nell'ambito della determinazione del limite di crescita, per i maggiori costi sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione

2) Il macro indicatore R1 avente ad oggetto l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

3) L'indicatore H avente ad oggetto il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

M) L'art. 8 comma 2 della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 prescrive espressamente che *“ In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto , gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedo no a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*.

N) La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene da parte dell'Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024

O) Con la successiva determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, l'Autorità, in attuazione dell'art. 9 comma 2 della delibera n. 389/023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 relative alle annualità 2024 e 2025 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere n. 363/2021 e 389/2023

P) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020.

Altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che*

devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.

Q) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito di seguito AGER.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1717 del 29/11/2023, ha nominato l’Avv. Angelo Pansini quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

R) L’ AGER, quale Ente Territorialmente Competente con Determina n. 164 del 30 aprile 2022 ha posizionato tutte le Gestioni degli Ambiti Tariffari della Regione Puglia nello schema: I Livello qualitativo minimo ai sensi e per gli effetti dell’art.3 TQRIF

S) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2022 ed eventualmente anno 2023, ove disponibili, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF).

T) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

U) Con note del 27 settembre 2023 prot.n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852 , del 16 febbraio 2024 port n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot.n. 1776 AGER nella sua qualità di ETC , ha invitato i Comuni , quali gestori per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall’art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi

V) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione dell'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alle annualità 2024-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021 così come modificato dalla delibera n. 389/2023).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dell'aggiornamento del piano economico finanziario relativo alle annualità 2024 e 2025 che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni dell'Autorità e dai criteri disciplinati dal MTR-2, anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economico finanziario da parte del Comune e del gestore si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nella relazione di validazione allegata, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere, previa verifica, alla validazione ex art.li 7 e 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023

C) Nell'ambito della procedura di validazione sono stati definiti, secondo i criteri prescritti dalla normativa regolatoria, i coefficienti γ_1 e γ_2 , X a ed il CRI, il fattore ω e b e l'indicatore H assegnando i conseguenziali obiettivi di miglioramento

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR - ARERA
- La delibera n. 363/2021 e l'allegato MTR 2 - ARERA
- La delibera n. 15/2022 e l'allegato TQRIF ARERA
- La delibera n. 385/2023 ARERA
- La delibera n. 387/2023 ARERA
- La delibera n. 389/2023 ARERA
- La determina n. 1/DTAC/2023 art 30 comma 5
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- La determina n. 163/2022 AGER
- La D.G.R. n 1717/2023.

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **DI APPROVARE** la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di PULSANO.
Si allega la relazione di validazione;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 della Delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione al Comune di PULSANO affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 08 luglio 2024

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini



Angelo Pansini
08.07.2024
11:12:56
GMT+01:00

RELAZIONE DI VALIDAZIONE

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2.

La citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7, la predisposizione da parte del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025.

Si è proceduto alla predisposizione ed all'approvazione del PEF 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Pulsano ai sensi dell'art. 9 comma 3 delibera n. 363/2021 .

L'art. 8 della citata delibera n. 363/2021 ha previsto l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici finanziari

Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 l'Autorità ha provveduto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale previsto dal più volte citato art. 8 delibera n. 363/2021 dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera n.363).

L'art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria in particolare il piano economico finanziario quadriennale, lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis d.l. n. 138/2011 convertito con l.n. 148/2011.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006

e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" di seguito denominata AGER.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

Ambito Tariffario

L'Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di **Pulsano** pur facendo parte dell'A.R.O., costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012, individuato dalla Regione Puglia quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il servizio viene svolto dalla società **Sea- Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. ed Alma srl**, in forza di contratto di appalto stipulato in data 23 giugno 2023 e quindi non è previsto l'avvicendamento gestionale nel periodo regolatorio relativo agli anni 2024 e 2025.

L'Ager, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 TQRIF, con propri provvedimenti, ha individuato il posizionamento della gestione nello schema I della matrice di cui alla tabella del citato art.3 per il Comune di **Pulsano**, autonomo ambito tariffario, comunque fatti salvi gli obblighi ed i livelli qualitativi previsti nei Contratti di servizio e nella Carta della Qualità vigenti.

AGER ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 del TQRIF la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario autonomo del Comune.

Soggetti Gestori

Le attività di "gestione della tariffa" e "rapporti con gli utenti" sono di competenza del Comune svolgendo in particolare: a) Attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);c) Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; d) Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata e l'attività di trattamento e recupero della frazione organica e delle altre frazioni merceologiche di rifiuto i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 del MTR2 in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

I gestori in forza del citato affidamento svolgono i seguenti servizi:

- La raccolta e il trasporto in forma differenziata in tutto il territorio di tutti rifiuti urbani non pericolosi ed in particolare la raccolta con modalità domiciliare “porta a porta” delle seguenti tipologie di materiali:
 - frazione umida
 - carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosica;
 - cartone da utenze commerciali;
 - contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;
 - imballaggi in vetro;
 - rifiuto urbano residuo.
- la fornitura e la consegna per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dei contenitori e dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta, il trasporto in forma differenziata ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;
- la pulizia e la raccolta dei rifiuti differenziati presso il cimitero ;
- la raccolta dei tessili sanitari;
- la raccolta degli oli vegetali da ristoranti e mense;
- lo spazzamento manuale e meccanizzato di tutte le strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- la pulizia e il lavaggio delle aree adibite a mercati;
- il lavaggio stradale;
- il diserbo, lo sfalcio meccanico delle infestanti;
- il servizio di disinfestazione e derattizzazione;
- la rimozione dei rifiuti abbandonati fino a 6 mc per punto di rimozione;
- gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- gestione del Centro di raccolta mobile.

I rifiuti provengono da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti;

Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di

raccolta e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO, e dall'altra il trattamento, il recupero e lo smaltimento di competenza dell'Ente di Governo unico dell'Ambito Territoriale ottimale.

Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ove sono stati conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione merceologica negli anni 2022 e 2023 :

Rifiuto indifferenziato – impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Css Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Conversano (Ba)- impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Css gestito da Cisa Spa, Massafra – impianto TMB ubicato nel Comune di Poggiardo gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl , ubicato nel Comune di Ugento gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl , ubicato nel Comune di Manduria gestito da Manduriambiente Spa , ubicato nel Comune di Deliceto gestito da Biwind srl – Impianto di produzione di Css gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl , Cavallino (Le) , gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia , Manfredonia (Fg)- impianto di incenerimento con recupero di energia gestito da Appia Energy, Massafra (Ta) e gestito da Eta srl , Manfredonia – impianto di discarica gestito da Italcave Spa , Taranto , gestito da Formica Ambiente srl , Brindisi , gestito da Biwind srl, Deliceto (Fg).

Frazione Organica – impianto di trattamento della Forsu , compostaggio gestito da Maia Rigenera srl , Lucera (Fg), gestito da Tersan Puglia , Modugno,(Ba) gestito da Progeva srl Laterza (Ta), gestito da Heracle srl , Erchie (Br) , gestito da Eden 94 srl , Manduria.

Attività di validazione

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2024-2025 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 4 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- Rendiconto di gestione dell'anno 2022;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 determina n. 1/DTAC/2023;
- Delibera di presa d'atto del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2022 e 2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025

Per i Gestori:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- Migliori stime dei costi del servizio utilizzando l'offerta economica della procedura ad evidenza pubblica e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n 1/DTAC/2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

LE ditta **Sea S.r.l. ed Alma srl** all'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni hanno descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 363/2021;
- i Gestori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti hanno trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF secondo quanto prescritto dalla Determina n. 1/DTAC/2023 contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio.

Dall'analisi della documentazione prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2.

Da ultimo si fa rilevare che non ricorrono i presupposti per applicazione l'art. 2 Delibera n 389 /2023 in quanto in Regione Puglia non vi è un gestore integrato della filiera del rifiuto di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata atteso che il Consiglio di Stato censura la disciplina regolatoria adottata dall'Autorità statuendo che "La metodologia tariffaria, dunque, appare effettivamente illogica, irragionevole ed idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell'ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle, a poco rilevando se in virtù di acquisizione di impianti o di integrazione societaria, attesa la latitudine della definizione) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale "rimborso" dall'incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance".

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\Sigma T a$), così come risultante ad entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max} a$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata.

Per la determinazione del coefficiente di produttività X a si è proceduto secondo quanto disciplinato dall'art. 5 MTR 2 considerando le risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2022, 2023) individuando i valori di γ_1 e γ_2 secondo quanto prescritto dal MTR 2.

In particolare, il valore di γ_1 è stato determinato sulla base delle valutazioni relative al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata disciplinati normativamente tenendo conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata raggiunta e gli obiettivi comunitari.

Il coefficiente γ_2 è stato determinato sulla base delle valutazioni del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo fondate sul macro-indicatore R1 il cui risultato è illustrato nella tabella allegata come espressamente disciplinato nell'art. 3 comma 1bis delibera n. 363/2021.

Pertanto, considerando anche i risultati del confronto tra il costo unitario effettivo e il benchmark di riferimento è stato determinato il parametro Xa per l'annualità 2024 e per l'annualità 2025.

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1.

Coefficiente CRI

È stato riconosciuto il coefficiente CRI al fine di consentire il recupero dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione verificatosi negli anni 2022 e 2023.

In particolare, nell'ambito della valorizzazione del coefficiente de qua, sono stati riconosciuti i maggiori costi determinati dall'adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvate con provvedimenti di AGER(Determine n. ri 10-11-12-13-14-41/2024) detraendo anche l'eventuale contributo erogato dalla Regione Puglia in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 28 maggio 2024.

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto che sono state compiute tutte le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati dai gestori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2.

Valorizzazione dei fattori di sharing

Con riferimento alla modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI si evidenzia che il valore di ω è stato determinato sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 così come esplicitata nella tabella allegata.

Per quanto concerne la determinazione del fattore b si è proceduto sulla base dei livelli di raccolta differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l'output recuperato in virtù delle performance rappresentate dal gestore.

Nella seguente tabella si rappresentano i criteri applicati per la determinazione dei valori γ_1 e γ_2 e del fattore b :

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| γ_1 | SODDISFACENTE | $-0,2 < \gamma_1 \leq 0$ | RD > 70% | 0 |
| | | | 65% < RD < 70% | -0,19 |
| | NON SODDISFACENTE | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ | 50% < RD < 64% | 0,2 |
| | | | RD < 50% | -0,4 |
| γ_2 | SODDISFACENTE | $-0,15 < \gamma_2 \leq 0$ | R1 > 90% | 0 |
| | | | 85% < R1 < 90% | -0,14 |
| | NON SODDISFACENTE | $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ | 50% < R1 < 84% | -0,15 |
| | | | R1 < 50% | -0,3 |

$b = 0.3$ se $R1 > 85\%$ e $RD > 65\%$, in caso di mancato raggiungimento dei citati obiettivi sarà pari a 0.6

Conguagli

È stato valorizzato il conguaglio /23 imputandolo integralmente all'annualità 2025. Ad ogni buon conto il detto conguaglio è stato oggetto di detrazione ex art. 4 comma 6 delibera n 363/2021

Inoltre è stato valorizzato il conguaglio a beneficio dell'utenza , prescritto dall'art. 19 lettera i) avente ad oggetto il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACCa$, nonché del tasso $WACCRID,a$ e del parametro KD real a , fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF.

Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo ex art. 4 comma 6 delibera n. 363/2021 ed ulteriori elementi da segnalare

In considerazione dell'equilibrio economico definito nel paragrafo seguente ed al fine di contenere gli effetti degli aumenti inflattivi sull'utenza si è proceduto alle detrazioni in proporzione sulle voci di costo del gestore Per il omune non è stata applicata alcuna

Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dopo la quantificazione del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento massime (ΣTa) per l'anno 2024 e 2025, si è proceduto alla determinazione del valore delle entrate tariffarie massime sempre per le citate annualità, mediante l'applicazione del limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata e con la valorizzazione del CRI, che può essere ritenuto congruo in quanto garantisce l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il corrispettivo del gestore, sempre al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, è stato aggiornato per l'anno 2024 e 2025, riconoscendo con riferimento al corrispettivo comunicato dal Comune anno 2023, l'applicazione del parametro p così come innanzi determinato e previsto dalla disciplina regolatoria pro-tempore vigente, il tutto nel rispetto del limite di crescita.

Il corrispettivo in favore del gestore relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti da riconoscere per le annualità 2024 e 2025 è stato così determinato in applicazione del principio dell'efficacia eterointegrativa dei provvedimenti dell'Autorità, fondato oramai su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui : "Il potere della ARERA di determinare il nuovo sistema tariffario discende direttamente dalla legge, vale a dire dall'art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205 [...]. Tale norma peraltro sancisce anche la prevalenza del nuovo sistema tariffario affidato ad ARERA sui precedenti ordinamenti [...]. Ne consegue che l'imperatività delle previsioni attributive dei poteri di ARERA e la prevalenza delle rispettive

determinazioni regolatorie rispetto agli ordinamenti previgenti incidono anche sulle attribuzioni di competenze nel procedimento di definizione delle tariffe” (TAR Puglia Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 08/01/2024 n. 26; v. anche T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 29/12/2023, n. 1248); “La disciplina regolatoria in esame sottende esigenze generali, che assurgono al rango di valori fondamentali del sistema, interno ed eurounitario, chiaramente enunciati dall’art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205. Pertanto, la disciplina in contestazione ha natura imperativa e deve esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.” (TAR Puglia, Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Lombardia, Sez. I, 17/08/2021, n. 1938; si vedano anche Tar Lombardia, Sez.I, 30 giugno 2020, n. 1249; TAR Lombardia, Sez. IV , 24 giugno 2016, n. 1233)

Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

È stato determinato l’indicatore H con i relativi obiettivi di miglioramento di seguito come da tabella sub 5.12.

Ulteriori Detrazioni ex art. 1.4 Determina n.2/DRIF/2021

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate nell’ambito delle detrazioni di cui all’art.1.4 precisando che il contributo MIUR si riferisce all’anno 2022.

Si allegano le tabelle esplicative relative alla determinazione dei parametri e degli indicatori prescritti da MTR-2 e dalla delibera n. 389/2023.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

| | Denominazione Ambito tariffario |
|-------------------|---------------------------------|
| Ambito tariffario | Pulsano |

| | Denominazione Gestori |
|-----------|-------------------------------------|
| Gestore 1 | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. |
| Gestore 2 | Alma |
| Gestore 3 | |
| Comune | Pulsano |

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

| | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| TVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif | 2.996.500,22 | 1.122.425,64 | 4.118.925,86 | 2.594.814,43 | 1.126.715,68 | 3.721.530,11 |
| Tfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif | 369.179,09 | 1.109.804,20 | 1.478.983,29 | 669.603,72 | 1.083.850,51 | 1.753.454,23 |
| Ta=TVa+Tfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 3.365.679,31 | 2.232.229,84 | 5.597.909,15 | 3.264.418,15 | 2.210.566,19 | 5.474.984,34 |

| Verifica del limite di crescita | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|
| ripia | 2,7% | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività Xa | 0,11% | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa | 0,00% | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa | 0,00% | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116 | 0,00% | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione CRla | 7,00% | 7,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p | 9,59% | 9,59% |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | 3.624.443 | 3.972.027 |
| TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax) | 2.616.424 | 2.621.530 |
| Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax) | 1.008.019 | 1.350.497 |
| Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax) | 3.624.443 | 3.972.027 |
| SUPERAMENTO DEL LIMITE? | SI | SI |
| Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 | NO | NO |

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

| | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|
| % RD | 53% | 53% |
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y1) | NON SODDISFACENTE | NON SODDISFACENTE |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2) | NON SODDISFACENTE | NON SODDISFACENTE |
| y1 | -0,2 | -0,2 |
| y2 | -0,15 | -0,15 |
| y | -0,35 | -0,35 |
| 1+y | 0,65 | 0,65 |
| Qualità ambientale delle prestazioni | LIVELLO AVANZATO | LIVELLO AVANZATO |
| CUEff2020 [cent€/kg] | 52,34 | 52,34 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] | 40,58 | 38,67 |
| Xa | 0,11% | 0,11% |

| | |
|---|--------|
| Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - EfficaciaAVV_RicRD.sc [R1] (dato 2022) | 54,57% |
|---|--------|

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

| | 2024 | 2025 |
|---|----------|----------|
| SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ? | NO | NO |
| SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI? | NO | NO |
| SCHEMA REGOLATORIO | SCHEMA I | SCHEMA I |
| QLa | 0,00% | 0,00% |
| PGa | 0,00% | 0,00% |

5.1.3 Coefficiente C116

| | 2024 | 2025 |
|-------|-------|-------|
| C116a | 0,00% | 0,00% |

5.1.4 Coefficiente CRI

| | 2024 | 2025 |
|-----|-------|-------|
| CRI | 7,00% | 7,00% |

| | | PERIMETRO GESTIONALE (PGa) | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI | PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI |
| QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa) | MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0% | SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0% |
| | MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4% | SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4% |

| MACRO INDICATORE R1: Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------|
| Allegato tecnico | Tipologia rifiuto | Efficienza della raccolta differenziata | | | | Qualità della raccolta differenziata | | | | R1 |
| | | Corrispettivi [€/ton] | Corrispettivi massimi media ponderata [€/ton] | Quantità raccolta QRD_sc [ton] | Quantità conferita Qconf_sc [ton] | EffRD_sc | ARsc AGG [€] | ARmax_sc AGG [€] | QLTRD_sc | |
| ANCI CONAI RICREA | Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio | | 138,02 | - | - | | - | - | | |
| ANCI CONAI CIAI | Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio (con parte variabile) * | | 723,31 | - | - | | - | - | | |
| ANCI CONAI CIAI | Alluminio-ritiro tappi in alluminio | | 150,68 | - | - | | - | - | | |
| ANCI CONAI COMIECO | Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone | | 121,66 | - | - | | - | - | | |
| ANCI CONAI COMIECO | Carta-Raccolta congiunta rifiuti di imballaggio in carta e cartone (indicare solo componente di imballaggio) | 51,10 | 51,10 | 489 | 489 | 100,0% | 24.970 | 24.970,88 | 100,0% | 100,0% |
| ANCI CONAI BIOREPACK | Bioplastica - raccolta differenziata rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile (seconda fascia) | | 114,13 | - | - | | - | - | | |
| ANCI CONAI COREVE | Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica | 66,38 | 66,38 | 409 | 409 | 100,0% | 27.121 | 27.121,14 | 100,0% | 100,0% |
| CORIPET | Rifiuti di imballaggi in plastica PET | 96,03 | 323,62 | 293,64 | 293,64 | 100,0% | 28.197,32 | 95.028,42 | 29,7% | 29,7% |
| ANCI CONAI COREPLA | Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi | | 317,62 | | | | | | | |
| | con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina) | | - | | | | | | | |
| | con pressatura | | - | | | | | | | |
| | con logistica | | - | | | | | | | |
| | con isole minori | | - | | | | | | | |
| MULTI: carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)** | Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone | | 121,66 | | - | | - | - | | |
| | Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi | | 317,62 | | | | | | | |
| | con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina) | | - | | | | | | | |
| | con pressatura | | - | | | | | | | |
| | con logistica | | - | | | | | | | |
| | con isole minori | | - | | | | | | | |
| | Rifiuti di imballaggi in plastica PET | | 323,62 | | - | | - | - | | |
| MULTI: carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)** | Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio | | 419,31 | | - | | - | - | | |
| | Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio | | 138,02 | | - | | - | - | | |
| | Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica | | 66,38 | | - | | - | - | | |
| | Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone | | 121,66 | | - | | - | - | | |
| | Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi | | 317,62 | | | | | | | |
| | con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina) | | - | | | | | | | |
| | con pressatura | | - | | | | | | | |
| con logistica | | - | | | | | | | | |
| con isole minori | | - | | | | | | | | |
| Rifiuti di imballaggi in plastica PET | | 323,62 | | - | | - | - | | | |
| Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio | | 419,31 | | - | | - | - | | | |
| Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio | | 138,02 | | - | | - | - | | | |
| Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica | | 66,38 | | - | | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Indicatori Complessivi | | | | 1.190,88 | 1.190,88 | 100,0% | 80.288,46 | 147.120,45 | 54,6% | 54,6% |

| LEGENDA | |
|--|---|
| Corrispettivi massimi media ponderata | Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI RICREA, valori 31/12/2022 |
| Quantità conferita Qconf_sc | Quantità effettivamente conferita alla fase dell'impianto di titolarità dei consorzi di filiera o a mercato |
| Quantità raccolta QRD_sc | Quantità effettivamente raccolta presso le utenze (al lordo di qualsiasi scarto) relativa alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore |
| ARsc AGG | Importo derivante unicamente dalla cessione/ vendita di materiale ai consorzi di filiera o a mercato al netto di qualsiasi onere accessorio (trasporto, pressatura, ecc.). Si rileva in questa voce il ricavo complessivo ottenuto presso il consorzio finale anche se l'importo non è disponibile nel bilancio del gestore, ma in quello di un soggetto delegato/subdelegato |

* La tariffa per la valorizzazione del corrispettivo massimo è calcolata come media semplice delle quotazioni mensili 2022 riportate nella Tabella sottostante ↓
 ** Modello MULTI se conosco i ricavi per ciascuna frazione merceologica. Valorizzare (€ e ton) le sole frazioni contemplate nella raccolta multimateriale
 *** Modello MULTI se conosco i ricavi solo in aggregato. Valorizzare (€ e ton) le sole frazioni contemplate nella raccolta multimateriale

Storico corrispettivi CIAI 2022

| Fascia Qualitativa | Parte fissa | Parte variabile | Totale |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| A+ | €/ton | €/ton | Corrispettivo €/ton |
| gen-22 | 419.31 | 352 | 771.31 |
| feb-22 | 419.31 | 352 | 771.31 |
| mar-22 | 419.31 | 352 | 771.31 |
| apr-22 | 419.31 | 352 | 771.31 |
| mag-22 | 419.31 | 480 | 899.31 |
| giu-22 | 419.31 | 480 | 899.31 |
| lug-22 | 419.31 | 224 | 643.31 |
| ago-22 | 419.31 | 224 | 643.31 |
| set-22 | 419.31 | 192 | 611.31 |
| ott-22 | 419.31 | 192 | 611.31 |
| nov-22 | 419.31 | 224 | 643.31 |
| dic-22 | 419.31 | 224 | 643.31 |
| Media 2022 | 419.31 | 304 | 723.31 |

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

| | 2024 | 2025 |
|---|----------|----------|
| SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ? | NO | NO |
| SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI? | NO | NO |
| SCHEMA REGOLATORIO | SCHEMA I | SCHEMA I |
| QLa | 0,00% | 0,00% |
| PGa | 0,00% | 0,00% |

5.1.3 Coefficiente C116

| | 2024 | 2025 |
|-------|-------|-------|
| C116a | 0,00% | 0,00% |

5.1.4 Coefficiente CRI

| | 2024 | 2025 |
|-----|-------|-------|
| CRI | 7,00% | 7,00% |

| | | PERIMETRO GESTIONALE (PGa) | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI | PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI |
| QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa) | MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0% | SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0% |
| | MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4% | SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4% |

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

| | 2024 | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------|------|----------------|---------|
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano |
| CO _{exp,116,TV,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CQ _{expTV,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COI _{expTV,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 2024 | | | | |
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano |
| CO _{exp,116,TF,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CQ _{expTF,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COI _{expTF,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 2025 | | | | |
|--|-------------------------------------|------|------|----------------|---------|
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 2025 | | | | |
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

| | 2024 | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | Pulsano |
| AMM _a | 30.046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACC _a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.303,71 |
| R _a | 32.059,36 | 11.629,81 | 0,00 | 0,00 |
| R _{LIC,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CK _{Lprop,a} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CK_a | 62.105,54 | 11.629,81 | 0,00 | 1.038.303,71 |

| | 2025 | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | Pulsano |
| | 30.046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.592,06 |
| | 28.930,53 | 11.619,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 58.976,70 | 11.619,77 | 0,00 | 993.592,06 |

| | |
|------|------|
| Wacc | 6,3% |
|------|------|

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------|----------------|---------------------|
| il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori? | SI | | | | |
| | | | | | |
| | 2024 | | | | |
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | Pulsano | valore unico |
| b | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ωa | 0,40 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------------|---------------------|
| | SI | | | | |
| | | | | | |
| | 2025 | | | | |
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | Pulsano | valore unico |
| | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | 0,40 | | | | |

5.5 Conguagli

| | 2024 | | | | | 2025 | | | | | Post 2025 | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano |
| Quota residua relativa a RCNDIV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quota residua relativa alle componenti RCUTV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Scostamento COExp.TV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scostamento COVexp.TV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recupero COExp.TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Recupero CQexp.TV (solo se a vantaggio degli utenti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Recupero COExp.116.TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/rit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Recupero conguaglio I2023 - parte variabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RCTOT,IV,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

| | 2024 | | | | | 2025 | | | | | Post 2025 | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale Gestori | Pulsano |
| Quota residua relativa alle componenti RCUTF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Scostamento COVexp.TF | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recupero COExp.TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Recupero CQexp.TF(solo se a vantaggio degli utenti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Recupero COExp.116.TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/rit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Recupero differenza valori Wacc e Slic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Recupero conguaglio I2023 - parte fissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RCTOT,IV,a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

| | 2024 | | | | | 2025 | | | | | Post 2025 | | | | |
|--|-------------------------------------|------|---|----------------|---------|-------------------------------------|------|---|----------------|---------|-------------------------------------|------|---|----------------|---------|
| | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale gestori | Pulsano | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale gestori | Pulsano | SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l. | Alma | 0 | totale gestori | Pulsano |
| Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.093 |
| Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.968 |
| Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.061 |

5.11 Ulteriori detrazioni

| | 2024 | | | | | 2025 | | | | |
|---|------|--|--|--|--------|------|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | | |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | | | 2.845 | | | | | 139.937 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | | | 18.044 | | | | | 0 |

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

| H e obiettivi |
|---------------------|
| $AR_{SC,si}^{Agg}$ |
| $CRD_{SC,si}^{Agg}$ |
| H |

| |
|-------------------------------|
| Classe di appartenenza |
|-------------------------------|

| H di partenza | Obiettivo 2024 | Obiettivo 2025 |
|---------------|----------------|----------------|
| 95.388 | | |
| - | | |
| 0,0% | 5,0% | 10,0% |

| | | |
|----------|----------|----------|
| I | I | H |
|----------|----------|----------|

| | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Pulsano | | | Pulsano | | |
| | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT | 197.549 | - | 197.549 | 202.707 | - | 202.707 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | - | 644.160 | 644.160 | - | 671.315 | 671.315 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 436.900 | 313.102 | 750.003 | - | 299.619 | 299.619 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 1.185.993 | - | 1.185.993 | 1.461.756 | - | 1.461.756 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11a IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di Sharing b | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{cc} | - | 134.056 | 134.056 | - | 128.283 | 128.283 |
| Fattore di Sharing ω | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Fattore di Sharing b(1+ω) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{cc} | - | 112.607 | 112.607 | - | 107.758 | 107.758 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE | - | 277.770 | 277.770 | - | 263.540 | 263.540 |
| Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | - | - | - |
| ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 1.820.443 | 1.122.426 | 2.942.868 | 1.664.463 | 1.126.716 | 2.791.179 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 176.580 | - | 176.580 | 384.572 | - | 384.572 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | - | 25.288 | 25.288 | - | 24.199 | 24.199 |
| Costi generali di gestione CGG | - | 7.363 | 7.363 | - | 7.046 | 7.046 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | 15.265 | 15.265 | - | 14.607 | 14.607 |
| Altri costi CO _{AL} | - | 363 | 363 | - | 348 | 348 |
| Costi comuni CC | - | 48.279 | 48.279 | - | 46.200 | 46.200 |
| Ammortamenti Amm | 17.958 | - | 17.958 | 19.256 | - | 19.256 |
| Accantonamenti Acc | - | 1.038.304 | 1.038.304 | - | 993.592 | 993.592 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | - | 1.038.304 | 1.038.304 | - | 993.592 | 993.592 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto R | 26.451 | - | 26.451 | 26.013 | - | 26.013 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{cc} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | 44.409 | 1.038.304 | 1.082.712 | 45.269 | 993.592 | 1.038.861 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11a IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA | - | 23.222 | 23.222 | - | 44.059 | 44.059 |
| Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | - | - | - | - | - | - |
| ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 220.988 | 1.109.804 | 1.330.793 | 429.841 | 1.083.851 | 1.513.692 |
| ΣTa=ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 3.365.679 | 2.232.230 | 5.597.909 | 3.264.418 | 2.210.566 | 5.474.984 |
| ΣTa=ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 2.041.431 | 2.232.230 | 4.273.661 | 2.094.304 | 2.210.566 | 4.304.670 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 53% | | | 53% |
| q _{sd} / t _{on} | | | 6.319,30 | | | 6.319,30 |
| costo unitario effettivo - Cueff _{eff} cent/kg | | | 52,34 | | | 52,34 |
| Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 40,58 | | | 38,67 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁ | | | -0,20 | | | -0,20 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂ | | | -0,15 | | | -0,15 |
| Totale y | | | -0,35 | | | -0,35 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | | | 0,65 | | | 0,65 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | |
| ipi _o | | | 2,7% | | | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X _o | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione CRI _o | | | 7,00% | | | 7,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | | | 9,59% | | | 9,59% |
| (1+ρ) | | | 1,0959 | | | 1,0959 |
| ΣT _o | | | 4.273.661 | | | 4.304.670 |
| ΣTV _{o,1} | | | 1.422.128 | | | 2.616.424 |
| ΣTF _{o,1} | | | 1.885.147 | | | 1.008.019 |
| ΣT _{o,1} | | | 3.307.275 | | | 3.624.443 |
| ΣT _o / ΣT _{o,1} | | | 1,2922 | | | 1,1877 |
| ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 3.624.443 | | | 3.972.027 |
| delta (ΣT _o -ΣT _{max}) | | | 649.218 | | | 332.843 |
| TVa dopo distribuzione della (ΣT _o -ΣT _{max}) | 1.820.443 | 795.981 | 2.616.424 | 1.664.463 | 957.067 | 2.621.530 |
| Tfa dopo distribuzione della (ΣT _o -ΣT _{max}) | 220.988 | 787.031 | 1.008.019 | 429.841 | 920.656 | 1.350.497 |
| Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣT_o-ΣT_{max}) | 2.041.431 | 1.583.012 | 3.624.443 | 2.094.304 | 1.877.723 | 3.972.027 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 2.845 | | | 139.937 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 18.044 | | | - |
| ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 2.613.579 | | | 2.481.593 |
| ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 989.975 | | | 1.350.497 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 3.603.554 | | | 3.832.090 |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | | | | | | |
| Macro Indicatore R1 | | | | | | |
| R1 | | | 55% | | | 0,55 |
| Calcolo H di partenza | | | | | | |
| AR ²⁰²³ di | | | 95,388 | | | |
| CRD ²⁰²³ di | | | 0,0% | | | |
| H di partenza | | | I | | | |
| Classe di partenza H | | | | | | |
| Obiettivi | | | 5,0% | | | 10,0% |
| Classe obiettivo | | | I | | | H |

Copia informatica - COMUNE DI PULSANO - arrivo - Prot. 14878/PROT del 08/07/2024 - titolo XIV

ALLEGATO B

| UTENZE DOMESTICHE | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|--|------------------|----------------------|
| Codice | Descrizione | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | Tariffa Fissa | Tariffa Variabile |
| | | ka | kb | euro/m q | euro/ute nza |
| 1 | OCCUPANTE 1 | 0,81 | 1 | 0,72 | 143,92 |
| 2 | OCCUPANTI 2 | 0,94 | 1,65 | 0,83 | 221,93 |
| 3 | OCCUPANTI 3 | 1,02 | 2,14 | 0,90 | 287,83 |
| 4 | OCCUPANTI 4 | 1,09 | 2,64 | 0,96 | 355,08 |
| 5 | OCCUPANTI 5 | 1,1 | 3,5 | 0,97 | 470,76 |
| 6 | OCCUPANTI 6 O PIU' | 1,06 | 4,1 | 0,94 | 551,46 |

| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------|------------------|----------------------|
| Codice | Descrizione | Kc | KD | Tariffa Fissa | Tariffa Variabile |
| 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | 0,54 | 4,75 | 0,54 | 1,41 |
| 2 | CINEMATOGRAFI E TEATRI | 0,4 | 3,51 | 0,40 | 1,04 |
| 3 | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA | 0,4 | 3,55 | 0,40 | 1,06 |
| 4 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 0,69 | 6,04 | 0,69 | 1,80 |
| 5 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,47 | 5,2 | 0,47 | 1,55 |
| 6 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 0,46 | 4,04 | 0,46 | 1,20 |
| 7 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 1,21 | 11,1 | 1,21 | 3,30 |
| 8 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 0,97 | 9 | 0,97 | 2,68 |
| 9 | CASE DI CURA E RIPOSO | 1 | 8,76 | 1,00 | 2,61 |
| 10 | OSPEDALI | 1,14 | 10,08 | 1,14 | 3,00 |
| 11 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 1,03 | 9,1 | 1,03 | 2,71 |
| 12 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 0,64 | 5,56 | 0,64 | 1,65 |
| 13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | 0,99 | 9,1 | 0,99 | 2,71 |
| 14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 1,25 | 11,05 | 1,25 | 3,29 |
| 15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 0,74 | 6,45 | 0,74 | 1,92 |
| 16 | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI | 1,43 | 12,57 | 1,43 | 3,74 |
| 17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 1,35 | 11,83 | 1,35 | 3,52 |
| 18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA | 0,91 | 7,96 | 0,91 | 2,37 |
| 19 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 1,14 | 10,06 | 1,14 | 2,99 |
| 20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,64 | 5,58 | 0,64 | 1,66 |
| 21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,69 | 6,06 | 0,69 | 1,80 |
| 22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 6,84 | 58 | 6,83 | 17,25 |
| 23 | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE | 4,44 | 39,05 | 4,43 | 11,62 |
| 24 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 4,96 | 42,63 | 4,95 | 12,68 |
| 25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 2 | 17,6 | 2,00 | 5,23 |
| 26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 2 | 17,66 | 2,00 | 5,25 |
| 27 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 7,83 | 68,22 | 7,82 | 20,29 |
| 28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI | 2,19 | 19,25 | 2,19 | 5,73 |
| 29 | BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI | 5,8 | 51,03 | 5,79 | 15,18 |
| 30 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB | 1,34 | 11,8 | 1,34 | 3,51 |

ALLEGATO C

| COMUNE DI PULSANO | | | | |
|-----------------------------------|----------|------|-----------------------|--|
| PROVINCIA DI TARANTO | | | | |
| VERIFICA COPERTURA TARI ANNO 2024 | | | | |
| ENTRATA | | | | |
| Tit. | Capitolo | Art. | 2.024,00 € | Descrizione |
| 1 | 280 | 30 | 3.603.000,00 € | TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI |
| 1 | 280 | 90 | 323.000,00 € | TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO (lotta evasione e recupero coattivo) |
| 3 | 2320 | 50 | 200.000,00 € | INTROITI DA RECUPERO RIFIUTI (RD) - Imponibile fatture attive |
| | | | 4.126.000,00 € | |
| | | | | |
| | | | | |
| SPESA | | | | |
| Tit. | Capitolo | Art. | 2.024,00 € | Descrizione |
| 1 | 5830 | 0 | 2.306.220,00 € | SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI: CANONE |
| 1 | 5830 | 10 | 543.516,00 € | SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI: CONFERIMENTO IN DISCARICA |
| 1 | 5830 | 20 | 161.358,00 € | SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI: RIFIUTI SPECIALI. |
| 1 | 5830 | 30 | 8.850,00 € | SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI: QUOTA ASSOCIATIVA |
| 1 | 5830 | 40 | 54.909,00 € | SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI: CONSULENZE. |
| 1 | 5830 | 50 | 2.500,00 € | SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI SOLIDI URBANI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE. |
| 1 | 9191 | 1 | 984.479,00 € | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (TARSU/TARES/TARI cap.E280/0, 280/20 e 280/30) - parte corrente |
| 1 | 9191 | 2 | 64.168,00 € | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (TARSU/TARES/TARI Accertamenti cap.E280/90) - parte corrente |
| | | | 4.126.000,00 € | |
| QUADRATURA | | | - € | |

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

VERBALE N.07 DEL 16/07/2024

Prot. n. 15610 del
16-7-2024

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1036 DEL 09/07/2024 AD OGGETTO: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024".

- Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Pulsano, dott. Andrea Cofano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 20/06/2024, redige il presente verbale per il rilascio del parere sulla proposta di delibera ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024".

:

Visti

- la proposta deliberativa in oggetto, trasmessami con pec del 15/07/2024;
- l'art. 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI; con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: [deliberazione 363/2021/R/RIF](#)), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: [deliberazione 459/2021/R/RIF](#));
- con la [determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021](#), recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la [deliberazione 363/2021/r/rif](#) (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: [determina 02/DRIF/2021](#));
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 19/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

PRESO ATTO che secondo la [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), da ultimo differito ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022";

RICHIAMATO:

- l'art. 7 della [deliberazione ARERA n. 363/2021](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- *che l'ARERA con delibera n. 389/2023 e conseguente determinazione direttoriale n. 1/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) nonché gli schemi di atti del piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la trasmissione all'autorità;*

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2024 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente AGER con provvedimento n. 398 del 08/07/2024;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla [delibera Arera n. 363/21](#), e s.m.i., l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2024 ammonta ad € 3.603.554,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 3.603.554,00;
- che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Che sulla base della effettiva e concreta distribuzione delle UD e UND, alle utenze domestiche il 80% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 20% del medesimo costo;

PREMESSO

- che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato da AGER;
- che il Comune di PULSANO figura quale gestore per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
- che la ditta Alma Ecologia srl figura quale gestore affidatario del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dell'Ente,

ATTESO

che l'Ente, ha ricevuto la validazione del PEF da parte di AGER con determina 398 del 08 luglio 2024;

che sulla base della relazione di validazione del PEF, sono state elaborate le Tariffe per l'anno 2024;

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 2024

| UTENZE DOMESTICHE | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|--|------------------|----------------------|
| Codice | Descrizione | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | Tariffa Fissa | Tariffa Variabile |
| | | ka | kb | euro/m q | euro/ute nza |
| 1 | OCCUPANTE 1 | 0,81 | 1 | 0,72 | 143,92 |
| 2 | OCCUPANTI 2 | 0,97 | 1,35 | 0,83 | 221,93 |
| 3 | OCCUPANTI 3 | 1,02 | 2,14 | 0,90 | 287,83 |
| 4 | OCCUPANTI 4 | 1,09 | 2,34 | 0,96 | 355,08 |
| 5 | OCCUPANTI 5 | 1,1 | 3,5 | 0,97 | 470,76 |
| 6 | OCCUPANTI 6 O PIU' | 1,06 | 4,1 | 0,94 | 551,43 |

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2024

| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | | |
|------------------------------|---|------|-------|------------------|----------------------|
| Codice | Descrizione | Kc | KD | Tariffa Fissa | Tariffa Variabile |
| 1 | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO | 0,54 | 4,75 | 0,54 | 1,41 |
| 2 | CINEMATOGRAFIE TEATRI | 0,4 | 3,51 | 0,40 | 1,04 |
| 3 | AUTOCRIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA | 0,4 | 3,55 | 0,40 | 1,06 |
| 4 | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI | 0,69 | 6,04 | 0,69 | 1,80 |
| 5 | STABILIMENTI BALNEARI | 0,47 | 5,2 | 0,47 | 1,55 |
| 6 | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI | 0,46 | 4,04 | 0,46 | 1,20 |
| 7 | ALBERGHI CON RISTORANTE | 1,21 | 11,1 | 1,21 | 3,30 |
| 8 | ALBERGHI SENZA RISTORANTE | 0,97 | 9 | 0,97 | 2,68 |
| 9 | CASE DI CURA E RIPOSO | 1 | 8,75 | 1,00 | 2,61 |
| 10 | OSPEDALI | 1,14 | 10,03 | 1,14 | 3,00 |
| 11 | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI | 1,03 | 9,1 | 1,03 | 2,71 |
| 12 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 0,64 | 5,55 | 0,64 | 1,65 |
| 13 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI | 0,99 | 9,1 | 0,99 | 2,71 |
| 14 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE | 1,25 | 11,05 | 1,25 | 3,29 |
| 15 | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 0,74 | 6,45 | 0,74 | 1,92 |
| 16 | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI | 1,43 | 12,57 | 1,43 | 3,71 |
| 17 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA | 1,35 | 11,83 | 1,35 | 3,52 |
| 18 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABRO, ELETTRICISTA | 0,91 | 7,95 | 0,91 | 2,37 |
| 19 | CARRIZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO | 1,14 | 10,05 | 1,14 | 2,99 |
| 20 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,64 | 5,53 | 0,64 | 1,66 |
| 21 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,69 | 6,05 | 0,69 | 1,80 |
| 22 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB | 6,84 | 53 | 6,83 | 17,25 |
| 23 | MENSE, BIRRERIE, AMEURGHERIE | 4,44 | 39,05 | 4,43 | 11,62 |
| 24 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA | 4,95 | 42,63 | 4,95 | 12,68 |
| 25 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 2 | 17,5 | 2,00 | 5,23 |
| 26 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 2 | 17,65 | 2,00 | 5,25 |
| 27 | CITTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO | 7,83 | 58,22 | 7,82 | 20,29 |
| 28 | IPERMERCATI DI GENERI MISTI | 2,19 | 19,25 | 2,19 | 5,73 |
| 29 | BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI | 5,8 | 51,03 | 5,79 | 15,18 |
| 30 | DISCOTECHE, NIGHT CLUB | 1,34 | 11,3 | 1,34 | 3,51 |

- che, pertanto, il gettito complessivo TARI 2024 è quantificato in € 3.603.554,00:
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite è pari al 5%;
- Le componenti perequative ARERA (Del. 386/2023) - Anno Riferimento 2024:
 - a) UR1: Rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, componente perequativa UR1A pari a 0,10 euro/utenza;
 - b) UR2: La copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, componente perequativa UR2A, pari a 1,5 euro/utenza.

VISTO INOLTRE

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ex art.49 c.1 del Tuel,

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta deliberativa di C.C n. 1036 del 09/07/2024 in oggetto,

Raccomanda l'Ente di provvedere al successivo invio telematico della delibera al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Andrea Cofano



Firmato digitalmente da:
COFANO ANDREA
Firmato il 16/07/2024 10:43
Seriale Certificato: 2722941
Valido dal 11/09/2023 al 11/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Finanze, Tributi e Bilancio”

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di luglio, giusta convocazione inviata con nota 15278 del 11.07.2024, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 15,00 si è riunita la suddetta commissione.

Sono presenti il presidente della Commissione, dott. Cataldo Ettore Guzzone ed i componenti: Salamida Anna Giovanna e Scialpi Elena ; il dott. Marra Francesco è assente giustificato.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera. E' presente il responsabile del settore LL.PP. Geom. Cosimo D'Errico e il dott. Ludovico Pasquale, responsabile settore economico finanziario.

Il Presidente Guzzone comunica ai componenti della commissione l'ordine del giorno che è il seguente:

1. Aggiornamento/integrazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026;

2. TARI 2024: Presa d'atto della validazione del PEF 2024/2025 ed approvazione delle tariffe;

3. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 art. 194, comma 1 - lett. e) a favore di Agenzia delle Entrate;

5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 art. 194, comma 1 - lett. e) a favore di ADER per intimazione di pagamento;

6. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - Polizia Locale;

Si inizia a discutere del 1 punto e relaziona sul punto il geom. D'Errico Cosimo. Dopo la relazione ed i chiarimenti richiesti dal dott. Guzzone dal punto di vista contabile per quanto riguarda la cessione gratuita alla Asl della struttura di comunità, si passa alla votazione del punto 1:

favorevoli: 2 (Salamida e Scialpi)

astenuti: 1 (Guzzone)

Alle 15,28 lascia la seduta il geom. D'Errico e arriva la dott.ssa Pace in sostituzione del dott. Lorè.

Si passa al 2 punto e relaziona il dott. Ludovico

Si passa alla votazione del punto 2:

favorevoli: 2 (Salamida e Scialpi)

astenuti: 1 (Guzzone).

Si passa al 3 punto e relaziona il dott. Ludovico.

Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 3:

favorevoli: 2 (Salamida e Scialpi)

astenuto: 1 (Guzzone).

Si passa al 4 punto e relaziona il dott. Ludovico.

Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 4:

favorevoli: 2 (Salamida e Scialpi)

astenuto: 1 (Guzzone).

Si passa al 5 punto e relaziona il dott. Ludovico.

Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 5:

favorevoli: 2 (Salamida e Scialpi)

astenuto: 1 (Guzzone).

Si passa al 6 punto e relaziona la dott.ssa Pace.


Dopo la relazione si passa alla votazione del punto 6:

favorevoli: 2 (Salamida e Scialpi)

astenuto: 1 (Guzzone).

La riunione termina alle ore 15.55

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Guzzone'. To its right, there are several other signatures, including one that is very large and stylized, and another that is more compact and appears to be 'Salamida' or 'Scialpi'. The signatures are written in a cursive, flowing style.

Presidente Oliva

Ritorniamo al punto della TARI: ***“TARI 2024 - Presa d'atto della validazione del PEF 2024/2025 ed approvazione delle tariffe”***.

Sindaco, prego.

Sindaco D'Alfonso

Con la prossima delibera prendiamo atto della validazione del PEF e ci accingiamo ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2024.

In data 8 luglio 2024 vi è stata determinata da parte del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in particolare la determina numero 390, con cui si è preso atto della validazione ai sensi della deliberazione di ARERA numero 363 del 2021 e del Piano economico-finanziario per il periodo 2024/2025.

Nella stessa determina si dà atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 504/92, tributi (che si sommano alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente) è pari al 5%.

Risultano altresì dovute, insieme alla TARI e al TEFA le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero la componente perequativa per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad Euro 0,10 per utenza per anno e componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad Euro 1,50 per utenza per anno.

Vengono confermate, per il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2024, quattro rate, secondo le seguenti scadenze già deliberate con una delibera di Giunta municipale, precisamente la n. 134 del 25 giugno 2024, le seguenti date: ci sarà una prima rata di acconto oppure la rata unica con scadenza 20 luglio del 2024. A tal proposito, annuncio che sono già partiti gli avvisi dei vari pagamenti presso i contribuenti e stanno pervenendo in questi giorni; la seconda rata di acconto è prevista entro il 31 agosto 2024; la terza rata entro il 15 ottobre 2024; mentre poi il saldo e il conguaglio la data di scadenza è quella del 30 novembre 2024.

Le ragioni della variazione delle deliberande tariffe TARI 2024 rispetto a quelle del 2023 risiedono, ovviamente, anzitutto nella validazione del nuovo PEF per il biennio 2024/2025, come sopra specificato grazie alla determina ARERA n. 398 dell'8 luglio 2024.

Secondo i dati che vengono riportati per l'annualità 2024, il PEF ammonta a complessivi 3.603.554 €, mentre nel 2023 era leggermente più basso, ovvero 3.307.275 €.

Per l'anno 2025 crescerà ancora un po' di più e sarà pari a 3.832.000 €.

Per il 2024, dall'esame della ripartizione tariffaria imposta dall'AGER, come da relazione che è stata allegata alla delibera che proponiamo di approvare oggi, c'è una parte fissa, ovvero 989.000 euro e una parte variabile: 2.613.000 €.

E' emerso, quindi, un incremento della parte fissa rispetto all'anno precedente per le utenze domestiche e non domestiche, previsto dal nuovo metodo di tariffazione secondo la deliberazione AGER 389.

La tassazione, quindi, viene calcolata nel rispetto del PEF (alle cui risultanze l'Ente ricordiamo essere vincolato), che prevede un principio di proporzionalità per il quale gli immobili di maggiori superfici saranno chiamati a corrispondere una TARI maggiore rispetto agli immobili di dimensioni più contenute e viceversa. Ciò comporta di riflesso, specie per le utenze domestiche, un abbattimento della parte variabile di cui goveranno,

sempre in un'ottica di proporzionalità, le utenze di minori dimensioni. Quindi, chi ha un immobile di minori dimensioni, giustamente pagherà meno rispetto a chi ha un immobile più grande.

Le maggiori criticità che ostacolano una elaborazione tariffaria al ribasso risiedono principalmente nei mancati pagamenti e, quindi, nei mancati incassi della TARI da parte di molte utenze non domestiche, che sono una buona fetta dell'utenza complessiva, oltre che nella mancata denuncia di molte utenze cosiddette "sommerse" sia domestiche che non domestiche.

Cosa stiamo facendo qui per sopperire a queste criticità?

Ovviamente, la riscossione va avanti, quindi anche seguendo quelle che sono le linee dettate dalla Corte dei Conti, stiamo accertando due anni alla volta proprio per dare una mossa a queste criticità.

Inoltre, diamo sempre incarico all'Agente della riscossione di procedere con l'esecuzione forzata nei confronti di quei soggetti che ovviamente non corrispondono la tassa rifiuti. Mentre, grazie all'incessante lavoro dell'Ufficio Tributi, abbiamo scoperto - mi correggerà il Ragioniere se sbaglio - circa 300 utenze tra domestiche e non domestiche che erano cosiddette "sommerse", quindi le abbiamo accertate e adesso queste utenze finalmente sono diventate dei soggetti passivi della tassa e non sono più utenze sommerse. Quindi, questo è un segnale che stiamo dando per far sì che tutti paghino ovviamente quello che c'è da pagare e possa diminuire in qualche modo l'evasione.

Chiudo dicendo che l'annualità 2024 è anche un "banco di prova" importante con riferimento a quello che è stato il nuovo Regolamento comunale TARI che abbiamo approvato qualche mese fa, che ha introdotto diverse riduzioni ed aumentato in parte riduzioni già presenti e che sono a carico delle tariffe stesse.

Presidente Oliva

Grazie, Sindaco.

Ci sono ulteriori interventi su questo?

Prego, Consigliere Marra.

Consigliere Marra

Sono un po' preoccupato per l'andamento che sta prendendo il Piano TARI del Comune di Pulsano anno dopo anno, quello che approva l'AGER perché, come ha detto il Sindaco, rispetto all'anno scorso è aumentato di 300.000 €, l'anno prossimo aumenterà di altri 300.000 €. Sicuramente è in previsione una nuova gara, perché dovrebbero scadere i due anni e ciò andrà rivisto con gli attuali prezzi, se ci saranno altri servizi da aggiungere. Quindi, possiamo presumere che un aumento, seppur lieve, ci potrebbe essere.

Abbiamo quella "Spada di Damocle" che è il contenzioso tra Manduriamambiente e l'AGER. Quindi per il futuro, in qualità di Consigliere comunale, io mi sento veramente preoccupato. Dobbiamo cercare insieme, e voi come Esecutivo, di porre in essere tutti gli accorgimenti, anche i più piccoli, anche quelli che magari riteniamo più stupidi e insignificanti, per cercare di diminuire, perché ci aspetta probabilmente un aumento molto più considerevole nei prossimi anni.

Un'idea che mi è venuta in questi ultimi giorni è quella di iniziare, magari, se fosse possibile, a pesare i rifiuti in partenza sia per quanto riguarda i conferimenti che il Comune di Pulsano paga e sia per quei conferimenti per cui il Comune di Pulsano riceve delle premialità, non per qualcosa, non per mancanza di fiducia – attenzione: io non voglio essere frainteso! – però per iniziare ad avere chiaro ciò che dobbiamo dare come Comune e ciò che dobbiamo avere, perché poi quando arriva l'approvazione da parte dell'AGER del Piano TARI poi quella è e ci dobbiamo adeguare. Siamo noi come Comune - parlo da ex Amministratore - siamo noi Amministratori che dobbiamo dare all'AGER poi degli strumenti, dei numeri convincenti, veri e che ci possano consentire di abbassare

quanto più possibile il piano TARI - e concludo - perché veramente la proiezione e la progressione che sta prendendo questo tributo non solo per il Comune di Pulsano, ma anche per tanti Comuni pugliesi - mi limito a dire "pugliesi" - è veramente, veramente, veramente preoccupante.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliere Marra.
Ci sono altri interventi sul punto?
Prego, la Consigliera Salamida.

Consigliera Salamida

Brevissimamente. Volevo rassicurare il Consigliere Marra che è anche nostra intenzione porre tutti i rimedi, perché abbiamo la dimostrazione più eclatante del Comune di Taranto – no? - adeguamento ISTAT retroattivo di dieci anni, Consiglio di Stato, è una cifra indicibile quella che i cittadini di Taranto dovranno pagare e restituire alla piattaforma del secco dove Taranto conferisce.

Stiamo cercando di mettere in pratica tutte le buone opere in modo tale da diminuire la quantità di secco che portiamo in discarica; l'unica difficoltà che è rimasta è che stiamo studiando in modo tale che nel prossimo progetto tecnico magari possiamo apportare delle modifiche, degli strumenti, delle iniziative, delle idee per diminuirla il periodo estivo, in cui – ahimè! - sulle spiagge c'è un incremento di indifferenziata data anche da una situazione particolare che non si può gestire.

Naturalmente, i cittadini si vedranno dover pagare, se il Consiglio di Stato darà ragione anche a questa - e quasi sicuramente lo farà, perché quando abbiamo fatto le ultime riunioni con AGER è stato già preventivato che essendoci la prima sentenza...

(Intervento fuori microfono)

Sì, è solo l'importo! È stato anche, insomma, per un po' di noncuranza negli anni precedenti, dove si andava e si lasciava, si andava e si lasciava. Adesso bisognerà pagarne le conseguenze tutti quanti, noi come Amministrazione, perché non tutti comprenderanno che non è totalmente nostra la responsabilità, e il cittadino che prima si è divertito a non fare la differenziata, perché comprendo che sia molto più difficile differenziare che non fare tutto secco.

Presidente Oliva

Grazie, Consigliera Salamida.
Se non ci sono altri interventi, io passerei agli interventi per dichiarazione di voto.
Ci sono interventi per la dichiarazione di voto?
Niente. Passiamo direttamente alla votazione del punto.
(Intervento fuori microfono)
Ho litigato già due volte stamattina.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 3 astenuti su n. 14 Consiglieri presenti.

Presidente Oliva

Per l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 3 astenuti su n. 14 Consiglieri presenti.